

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Ivrea

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA

Prot. N. 2035/2024

Linee guida condivise

- Convenzione di negoziazione assistita -

in riferimento al decreto-Legge 12 settembre 2014, n.132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 e per effetto dell'art. 9, comma 1, lett. i), n.3, d.lgs. 149/2022

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea il 16 maggio 2017 individuavano linee guida, condivise, in tema di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 L. 10.11.2014 n. 162.

Il 28.2.23 è entrata in vigore la riforma di cui al D.L.vo 149/2022, come da ultimo modificato dalla L. 29.12.2022 n. 197 che, tra l'altro, prevede nuove modalità di deposito dell'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento o mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, e loro modifica, e di alimenti.

In relazione all'intervenuta modifica normativa la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea individuano le seguenti nuove linee guida applicative condivise, in sostituzione di quelle precedenti.

I. Forma e contenuto dell'accordo

Ai sensi dell'art. 6 co. 1 e 1-bis del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n.132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, per effetto dell'art.9, comma 1, lett.i), n.3, d.lgs. 149/2022, l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte.

L'accordo può concernere la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l'affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la modifica delle precedenti condizioni di affidamento e mantenimento dei figli, la determinazione degli alimenti, nonché lo scioglimento dell'unione civile e sue eventuali modifiche successive.

Al fine di agevolare la verifica della regolarità dell'accordo è preferibile usare il modello, aggiornato, approvato dal Consiglio Nazionale Forense (link <https://www.consiglionazionaleforense.it/modulistica-negoziiazione-assistita>).

Ai sensi dell'art. 6 co. 2 in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente entro il termine di dieci giorni dalla data certificata di conclusione dello stesso. Il Procuratore della Repubblica lo autorizzerà solo quando riterrà che l'accordo sia conforme all'interesse dei figli; in caso contrario, lo trasmetterà al Presidente del Tribunale.

Il rispetto del precitato termine è da ritenersi perentorio e valido sia per le negoziazioni genitoriali che per quelle coniugali (ex art. 6 co. 2) in ragione degli effetti che la legge (art. 6, co. 3) fa discendere dalla data



certificata dell'accordo, pena l'irricevibilità (con la conseguenza per le parti di dover ripresentare un nuovo accordo).

L'eventuale cambio di data (per interlineatura o sbianchettamento), non approvato espressamente dalle parti, comporta il rigetto dell'accordo.

In assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo verrà trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per il nulla osta, che verrà emesso solo in difetto di irregolarità.

Nell'accordo gli avvocati dovranno espressamente dare atto:

- 1) di aver tentato di conciliare le parti;
- 2) di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;
- 3) di averle informate dell'importanza per i figli minori di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore.

L'accordo può prevedere patti di trasferimento immobiliare, aventi efficacia obbligatoria (art. 6, co. 3).

Gli avvocati dovranno certificare, ai sensi dell'art. 5 co. 2:

- 1) l'autografia delle firme delle parti;
- 2) la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico;
- 3) l'invio a mezzo p.e.c. dell'accordo firmato digitalmente a cura degli avvocati che assistono le parti;
- 4) la valutazione di equità (art. 5, co. 8, legge n. 898/1970) dell'assegno di mantenimento pattuito in unica soluzione.

Al fine di agevolare il rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta del P.M. nello stesso file contenente l'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro difensori (v. 6, co. 2-bis), si richiede di inserire in calce all'accordo medesimo la seguente dicitura:

a) in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ovvero economicamente non autosufficienti :

"VISTO: si autorizza Ivrea, (Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Ivrea);

b) in assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ovvero economicamente non autosufficienti

"VISTO, nulla osta Ivrea, (Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Ivrea)".

II. Competenza territoriale

La Procura della Repubblica territorialmente competente per l'approvazione dell'accordo deve essere individuata nel luogo di residenza di una delle parti (ai sensi dell'art. 453 bis.51 c.p.c. per separazione, divorzio, modifiche, esercizio della responsabilità genitoriale e scioglimento dell'unione civile, nonché dell'art. 473 bis.11 c.p.c. per tutte le altre questioni).

III. Allegazioni necessarie

All'accordo raggiunto dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- per le separazioni

- estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato;
- stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi;

- per le pronunce di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio

- atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato;
- stato di famiglia e certificato di residenza di entrambe le parti;
- copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e del verbale dell'udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 Legge 162/2014) o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)

- per le unioni civili

- atto integrale di unione civile rilasciato dal Comune dove è stato celebrato;
- stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi gli uniti;
- copia autentica della dichiarazione di scioglimento, presentata davanti all'ufficiale di stato civile;

- per le richieste di modifica di precedenti provvedimenti:

- stato di famiglia e di residenza dei coniugi o uniti;
- per la modifica delle condizioni di separazione: copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata o copia autentica della sentenza di separazione con il passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 Legge 162/2014) o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014);
- per la modifica delle condizioni di divorzio: copia autentica della sentenza di divorzio con il passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 Legge 162/2014) o copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014);
- per la modifica delle condizioni di scioglimento dell'unione civile: copia autentica della sentenza di scioglimento con il passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo di scioglimento raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 Legge 162/2014) o copia autentica dell'accordo di scioglimento concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)

In ogni caso, in presenza di:

a. figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni portatori di handicap grave dovrà essere allegata:

- la dichiarazione dei redditi (o dichiarazione sostitutiva autenticata dal Comune) dei coniugi o uniti o conviventi di fatto relativa agli ultimi tre anni (in sintonia con quanto previsto dall'art. 5 co. 9 L. divorzio), con attestazione dell'invio all'Agenzia delle Entrate;

- la certificazione sanitaria per i figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;

b. figli maggiorenni autosufficienti dovrà essere allegata:

- la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/2000 dei coniugi o uniti o conviventi di fatto.

I documenti (predisposti in formato pdf) dovranno essere trasmessi in file separati e numerati, se possibile, con la stessa p.e.c. contenente l'accordo firmato digitalmente.

In assenza di apposizione in calce all'accordo delle precitate diciture, il nulla osta o l'autorizzazione sarà contenuto su un file separato, firmato digitalmente dal P.M. e notificato via p.e.c. agli avvocati delle parti.

IV. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ACCORDO E DI RILASCIO DEL NULLA OSTA O DELL'AUTORIZZAZIONE

L'accordo firmato digitalmente dagli avvocati delle parti dovrà essere inviato all'indirizzo p.e.c., con i relativi allegati sopra indicati, della Segreteria Affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Ivrea: prot.procura.ivrea@giustiziacert.it, indicando quale oggetto: Negoziazione assistita.

Il Pubblico Ministero provvederà a rilasciare il nulla osta o l'autorizzazione in calce all'accordo firmato digitalmente dagli avvocati oppure con file separato e la Segreteria Affari civili comunicherà a mezzo p.e.c. il provvedimento del P.M. agli avvocati delle parti (art. 6, co. 2-bis).

Il termine di dieci giorni, previsto dalla legge per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile, decorre dalla data di consegna della p.e.c. (come da Circolare n. 6/2015 Ministero dell'Interno).

V. ESENZIONI

Come da Circolare 14/06/2018 del Ministero della Giustizia (Prot. AMM14/06/18.032479E), avente ad oggetto "Procedimenti in materia di negoziazione assistita – Contributo unificato per la eventuale fase celebrata davanti al Presidente del Tribunale" il procedimento è esente da contributo unificato, imposta di bollo e diritti di cancelleria, anche per quanto concerne l'eventuale rilascio di copie conformi del nulla osta o autorizzazione.

VI. TRASMISSIONE DELL'ACCORDO, MUNITO DI NULLA OSTA O AUTORIZZAZIONE, AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

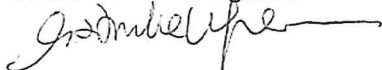
Ai sensi dell'art. 6, co. 3-ter, l'accordo, munito di nulla osta o autorizzazione, dovrà essere trasmesso a mezzo p.e.c. (o con altro sistema equipollente), a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno di essi. Il Consiglio ricevente ne curerà la conservazione in apposito archivio e, se richiesto, ne rilascerà copia autentica alle parti e ai loro difensori.

Ivrea, li 29 aprile 2024

Per la Procura della Repubblica

Il Procuratore della Repubblica

Dr.ssa Gabriella Viglione

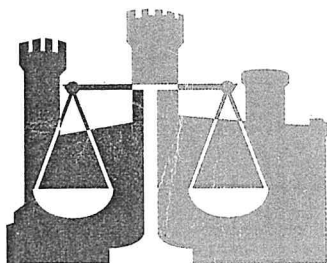


Per l'Ordine degli Avvocati di Ivrea

Il Presidente dell'Ordine

avv. Patrizia Lepore





CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA

PROT. N. 2960/2025

Ivrea, 03 Agosto 2025

Gentili Colleghe e Colleghi,
il Procuratore della Repubblica di Ivrea, dr.ssa G. Viglione, comunica la modifica dell'indirizzo pec cui effettuare la trasmissione dell'accordo di negoziazione assistita ed i relativi allegati. Pertanto il primo periodo della parte IV della convenzione stipulata con il nostro Ordine ove leggesi:

"L'accordo, firmato digitalmente dagli avvocati delle parti, dovrà essere inviato all'indirizzo pec, con i relativi allegati sopra indicati, della Segreteria Affari Civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Ivrea: prot.procura.ivrea@giustiziacert.it, indicando come oggetto "Negoziazione assistita"

è ut infra modificato e sostituito:

"L'accordo, firmato digitalmente dagli avvocati delle parti, dovrà essere inviato all'indirizzo pec, con i relativi allegati sopra indicati, della Segreteria Affari Civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Ivrea: esecuzioni.procura.ivrea@giustiziacert.it, indicando come oggetto "Negoziazione assistita".

Al fine di rendere agevole la rapida trattazione della negoziazione si raccomanda di attenersi a quanto indicato nella parte finale del punto I della convenzione:

"... nello stesso file contenente l'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro difensori (v. art. 6 co.2 bis), si richiede di inserire in calce all'accordo medesimo la seguente dicitura:

"a) in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ovvero economicamente non autosufficienti:

VISTO, si autorizza.

Ivrea,

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Ivrea

b) in assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ovvero economicamente non autosufficienti:

VISTO, nulla osta.

Ivrea,

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Ivrea"

Cordiali saluti.
Il Presidente
Patrizia Lepore

